

Allegato alla deliberazione consiliare n. 37 di data 21.07.2003
composto di n. 14 articoli

Il Vice Segretario
Dott. Nicola Paviglianiti

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

(ART. 3 Bis del D.P.G.P. 29 GIUGNO 2000 N. 13-31/LEG. e s.m.)

INDICE GENERALE

CAPO I GENERALITA'

Art.		Pag.
Art. 1 -	Oggetto	3
Art. 2 -	Finalità	3

CAPO II DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

Art.		Pag.
Art. 3 -	Criteri generali di localizzazione	4
Art. 4 -	Divieti d'installazione	4
Art. 5 -	Aggiornamento tecnologico	5
Art. 6 -	Procedimenti autorizzatori	5
Art. 7 -	Documentazione	5
Art. 8 -	Titolarità	5
Art. 9 -	Controlli	5
Art. 10 -	Criteri di mimetizzazione	6
Art. 11 -	Attivazione dell'impianto	6
Art. 12 -	Ultimazione dei lavori	6

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.		Pag.
Art. 13 -	Dismissione impianti	7
Art. 14	Ristrutturazione impianti esistenti	7

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Oggetto

1. Sono oggetto delle presenti direttive gli impianti fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 kHz e 300 GHz e con qualsiasi potenza.

Art. 2 Finalità

1. Le presenti direttive hanno lo scopo di regolamentare, in riferimento alle disposizioni provinciali ed alle norme vigenti in materia, l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione al fine:
 - a) di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici adottando il principio di massima cautela e precauzione previsti dalle norme vigenti;
 - b) di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
 - c) di promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti.

CAPO II

DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 3

Criteria generali di localizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni provinciali, dalle norme vigenti in materia e previo accordo con l'Amministrazione Comunale, dovranno essere collocati:
 - a) preferibilmente nelle aree di proprietà pubblica;
 - b) in posizione defilata rispetto, alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c) in aree raggiungibili preferibilmente con la viabilità esistente;
 - d) preferibilmente su strutture che già ospitano impianti di telecomunicazione, poi su strutture esistenti, ed in ultima analisi, su nuove strutture, fatto salvo quanto espresso nell'articolo 4 delle presenti direttive;
 - e) mantenendo il volume di rispetto, definito dalle norme provinciali, all'esterno della massima possibilità edificatoria, in funzione delle singole zone, previste dal PRG, fatto salvo quanto espresso nell'articolo 4 delle presenti direttive (il volume di rispetto, definito dalle norme provinciali in materia, dovrà essere determinato in maniera tale da non limitare lo sfruttamento a scopo edificatorio nelle aree contigue).

Art. 4

Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 kHz e 300 GHz e con qualsiasi potenza, non possono essere installati:
 - a) nei centri storici, così come individuati dal P.G.T.I.S., mantenendo una fascia di rispetto dal centro storico pari alla dimensione lineare massima del volume di rispetto;
 - b) negli ambiti prevalentemente residenziali sia all'interno delle zone destinate alla residenza, così come individuate nel PRG;
 - c) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nella aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuate dal PRG;
 - d) nelle aree destinate a parco pubblico e verde pubblico;
 - e) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico;
 - f) nelle aree adibite a biotopo;
 - g) nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi;
 - h) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - i) nelle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39;
 - j) nelle aree collinari di Castel Selva – Col Delle Benne – S.Biagio;
 - k) **nelle aree di particolare pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici (e interposte tra coni visivi di particolare bellezza paesaggistica).**

Art. 5

Autorizzazione alla localizzazione

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessarie a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici aggiornando a tal fine gli impianti, sia nuovi che esistenti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso nel comma 1 i gestori degli impianti hanno l'obbligo:
 - a) di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
 - b) di fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) di relazionare all'Amministrazione Comunale, attraverso certificazione a mezzo di soggetti terzi entro il 31 gennaio d'ogni anno, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti.

Art. 6

Procedimenti autorizzatori

1. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione, sono soggetti alla richiesta di atto autorizzatorio in materia edilizia (concessioni, autorizzazioni, D.I.A.) come previsto dalle norme provinciali in vigore.

Art. 7

Documentazione

1. Le richieste di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e la comunicazione di denuncia di inizio attività dovranno essere corredate, in riferimento alle norme provinciali e alle norme vigenti in materia, della necessaria documentazione tecnica che definisca la localizzazione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli eventuali impianti installati e/o dei nuovi da installare e quant'altro necessario ai fini della verifica, più parere del COMITATO TECNICO PROVINCIALE.

Art. 8

Titolarità

1. All'atto della domanda di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o di denuncia d'inizio attività, il soggetto richiedente deve dimostrare valido titolo ad eseguire le opere, ai sensi delle norme urbanistiche provinciali in vigore .

Art. 9

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture.

Il Vice Segretario
Dott. Nicola Paviglianiti

2. L'Amministrazione Comunale promuove, direttamente o attraverso l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione.
3. Gli esiti dei controlli sono resi noti mediante pubblicazione periodica, sul notiziario comunale o altre forme da stabilirsi.

Art. 10

Criteria di mimetizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione e le loro apparecchiature di base dovranno essere collocate sul territorio in modo tale da non divenire elementi di degrado paesaggistico-ambientale.

Art. 11

Attivazione dell'impianto

1. L'attivazione, la disattivazione nonché le modificazioni del regime di funzionamento dell'impianto, dovranno essere comunicate tramite preavviso scritto da presentare, al Comune di Levico Terme, almeno sette giorni prima, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento autorizzatorio.
2. In caso di modifica delle caratteristiche d'utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate sarà necessario presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 12

Ultimazione dei lavori

1. In riferimento alle norme urbanistiche provinciali vigenti, l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al Comune di Levico Terme entro 15 giorni.
2. Alla segnalazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata dichiarazione da parte del Direttore Lavori attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato. La dichiarazione dovrà essere controfirmata dal proprietario, titolare della concessione e dal costruttore

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Dismissione impianti

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, dovranno essere smantellati, a cura e spese degli enti gestori o proprietari, entro dodici mesi dalla data di dismissione.

Art. 14 Ristrutturazione impianti esistenti

Nel caso di interventi di ristrutturazione totale di impianto esistente, dovranno essere applicati i criteri del presente regolamento.